

Celebrazione Matrimonio per cittadini italiani e stranieri - Informativa

Ufficio STATO CIVILE
Responsabile Istruttore Direttivo CITI NADIA
Indirizzo PALAZZO COMUNALE – Piazza della Repubblica 56 - PALAIA
Referente Filippo Monti – Chiara Cappagli
Telefono 0587/621435 - 32
E-mail f.monti@comune.palaia.pisa.it c.cappagli@comune.palaia.pi.it
Fax 0587 - 621433
Orario apertura Martedì/Sabato: ore 9.00-12.30 Giovedì 9.00-12.30/14.30-16.30

Informazioni per :

- **Cittadini italiani di cui almeno uno residente a Palaia interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario (cattolico) o di altri culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano;**
- **Stranieri residenti o domiciliati o non residenti ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano residente**

I nubendi devono trovarsi nella libertà di stato per poter contrarre matrimonio, (articolo 86 del codice civile) occorre quindi :

- **“ATTENZIONE” Chi stà cambiando o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l’Ufficio di Stato Civile;**
- Chi intende risposarsi (già vedovo o divorziato o matrimonio annullato) deve accertarsi che gli atti allo Stato Civile e all’Anagrafe rispettivamente, del Comune di nascita e di residenza siano aggiornati;
- Il cittadino italiano nato all’estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia già trascritto in Italia;

I cittadini stranieri inoltre, devono attenersi a quanto più avanti riportato .

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Contattare l’Ufficio dello Stato Civile per fissare un appuntamento con il responsabile del procedimento per la richiesta di pubblicazione di matrimonio alla quale devono intervenire entrambi gli sposi (o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata) ;

Il giorno dell’appuntamento: Gli sposi dovranno presentarsi muniti di un documento valido d’identità (preferibilmente la carta d’identità) e codice fiscale;

- Per il matrimonio cattolico produrre la richiesta di pubblicazione del Parroco ;
- Per i culti ammessi, produrre la richiesta del Ministro di Culto con l’attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano escluso alcuni culti per cui e’ necessario chiedere informazioni più dettagliate;
- **1 Marca da bollo da € 16,00 per l’atto di pubblicazione**
- **1 Marca da bollo da € 16,00 se uno degli sposi è residente fuori Palaia**
- **Marca da bollo da € 16,00 se gli sposi intendono celebrare il matrimonio civile o culti acattolici fuori Palaia.**

Termini della Pubblicazione (8 giorni interi + 3) .

Decorso il termine della Pubblicazione, per i **matrimoni da celebrare in forma religiosa**, l'Ufficio rilascerà :

1. certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco;
2. autorizzazione per il Ministro di Culto.

Per effettuare la celebrazione del matrimonio con rito civile

Gli sposi che intendono celebrare il **matrimonio con rito civile in un altro Comune** devono presentare apposita domanda al Sindaco (in **bollo**) con motivata richiesta. La delega verrà rilasciata al Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione, a pubblicazione avvenuta.

Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dall'ottavo giorno di pubblicazione.

MATRIMONIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI PALAIA

I matrimoni, con rito civile, potranno essere celebrati, previa prenotazione e pagamento del relativo importo, presso **Sala Giunta Municipale, la Sala del Consiglio, il giardino Comunale, in altra struttura privata autorizzata** possono avvenire in:

Orario di servizio, nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Fuori orario di servizio, dal lunedì al sabato 15,00 - 18,30 - domenica ore 9,00 - 12,00 ;

DIVIETI : PER PRESERVARE LA SICUREZZA DI PERSONE E COSE, E' VIETATO IL LANCIO DI RISO, PETALI DI FIORI , CORIANDOLI O ALTRO, ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DEL PALAZZO COMUNALE .

PER IL COSTO DEL MATRIMONIO VEDERE LA SCHEDA RELATIVA

SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE

La scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 C.C. o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, art.30 legge 228/95) può essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:

1. all'Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
2. al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.

In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi e' della COMUNIONE DEI BENI (art.159 C.C.).

Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo, la celebrazione del matrimonio . In questo caso e' il notaio, che trasmette l'atto al Comune dove e' avvenuto il matrimonio, per l'annotazione e la conseguente certificazione.

Cittadini Stranieri

I **cittadini stranieri, residenti o domiciliati** che intendono sposarsi in Italia, oppure il/la cittadino/a straniero/a che sposa un/una cittadino/a italiano/a, **sono soggetti all'obbligo delle pubblicazioni Matrimonio**

Documenti da produrre:

- documento d'identità in corso di validità;
- Nulla osta al matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata dello Stato di appartenenza in Italia in cui si attesti che: (Si consiglia di contattare telefonicamente il Consolato/Ambasciata competente per conoscere i documenti che devono essere prodotti dal richiedente, per ottenere il Nulla Osta

“ **Secondo le leggi ... (dello Stato di cui è cittadino) .. (nome e cognome), nato ail.....cittadino.....residente in.....di stato civile.....(per le donne, in caso di divorzio o vedovanza, specificarne la decorrenza), figlio di...(nome e cognome del padre) e di..... (nome e cognome della madre), NULLA OSTA al matrimonio.**

La firma del Console o Ambasciatore **deve essere legalizzata** in una qualsiasi Prefettura (Pisa - P.zza Mazzini,)- Per la legalizzazione produrre una marca da bollo da €. 16,00

Sono **esenti dalla legalizzazione** i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell'Ambasciata d'Italia) o legalizzati con Apostille (conv. Aja).

I CITTADINI DEI SEGUENTI PAESI DEVONO PRESENTARE:

Il cittadino di **Austria, Germania, Repubblica Moldova e Svizzera** deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione);

Il cittadino del **Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Turchia** deve produrre il certificato di capacità matrimoniale (informarsi presso il rispettivo Consolato sull'Autorità competente al rilascio).

Il cittadino della **Norvegia** deve produrre nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, legalizzato con apostille (Conv. dell'Aja) se tradotto in Norvegia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja.

Il cittadino della **Polonia** deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille.

Il cittadino della Svezia, residente in **Svezia**, deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Svezia, legalizzato con apostille (Conv. dell'Aja) se tradotto in Svezia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja.

Il cittadino degli **Stati Uniti** deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura; munirsi di marca da bollo da Euro 16,00);
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all'Autorità Italiana competente: Console Italiano all'Estero, Tribunale di PISA o Notaio.

Il cittadino dell'**Australia** deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura; munirsi di marca da bollo da Euro 16,00);
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero il Console Italiano, in Italia l'Ufficiale di Stato Civile)
- il **NULLA OSTA** deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata, vedova o con matrimonio nullo occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta (o nell'atto notorio in caso di cittadino degli Stati Uniti e dell'Australia), occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta.

N.B. Se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune: se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all'estero.

Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario **l'atto di nascita** che può essere rilasciato:

- nel Paese di nascita legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero e tradotto;
 - con certificato del proprio Consolato in Italia;
 - su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purchè lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.
- Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l'autorizzazione del Tribunale con certificazione della Corte d'Appello ;
- Per il minorenni da 16 a 18 anni occorre il provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale per i Minorenni , con certificazione della Corte d'Appello;

Lo straniero che intende riconoscere un figlio naturale deve presentare dichiarazione di nulla osta al riconoscimento rilasciata dall'autorità consolare del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.

N.B. Il cittadino straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana deve farsi assistere da un interprete, sia per la richiesta delle pubblicazioni che per il matrimonio.

Cittadino straniero di passaggio

I cittadini stranieri non residenti né domiciliati non sono soggetti all'obbligo delle pubblicazioni

- devono comunque rendere all'ufficiale dello stato civile del Comune ove intendono sposarsi una dichiarazione
- sull'inesistenza degli impedimenti al matrimonio previsti dall'art.85, 86, 87 e 88 del Codice civile producendo la documentazione, sopra riportata.
- (La documentazione dovrà essere anticipata, almeno 10 giorni prima, a mezzo mail : f.monti@comune.palaia.pisa.it c.cappagli@comune.palaia.pi.it o via fax al n° 0039 0587 621433 unitamente alla fotocopia del documento di identità degli Sposi e dei 2 testimoni che dovranno essere presenti al matrimonio)
- Tale dichiarazione , deve essere resa, previo appuntamento, entro il giorno precedente la data fissata per il matrimonio alla presenza di un interprete, se uno o entrambi gli sposi non conosce/ono perfettamente la lingua italiana.

N.B. L'interprete deve essere contattato direttamente dagli interessati e rappresenta un elemento fondamentale affinché la celebrazione possa svolgersi regolarmente.

Per una migliore organizzazione della cerimonia, è necessario prenotare quanto prima:

- **la data per rendere la dichiarazione di cui sopra**
- **la data del matrimonio**
- **il luogo di celebrazione**